



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 16 DEL 02/04/2020

OGGETTO:	Emergenza COVID-19 - Chiusura dei cimiteri comunali ai visitatori - Proroga - DPCM 1/04/2020.
-----------------	---

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n.9 del 14/03/2020 e n.11 del 25/03/2020;

VISTO il D.L.n. 6/2020 emanato al fine di affrontare l'emergenza covid-19 ed in particolare l'art.3, comma n.2;

VISTO il D.L.n.18/2020;

VISTO il D.L.n.19/2020 con particolare riguardo all'apparato sanzionatorio ivi previsto per le violazioni delle regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie atte a ridurre il contagio;

VISTO il DPCM del 22/03/2020 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ulteriormente rafforzato ed ampliato i divieti vigenti atti ridurre la pervasività temporale del contagio covid-19 a salvaguardia della salute pubblica nazionale;

VISTO il DPCM 11/03/2020 e precedenti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attuato misure straordinarie in esecuzione del D.L. sopra citato al fine di affrontare l'emergenza covid-19;

VISTO il DPCM del 1/04/2020 con cui le vigenti misure di distanziamento sociale e correlate precauzioni igienico-sanitarie di cui sopra sono state prorogate, su tutto il territorio nazionale, sino al 13/04/2020; ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l'emissione del presente atto prorogando la propria precedente ordinanza n.11/2020 avente validità sino al 3/04/2020 compreso;

VISTO l'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l'art.32 della L.n.833/1978 in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;

VISTO il D.Lgs.n.1/2018 in materia di protezione civile;

DATO ATTO che il Comandante della Polizia Locale ha segnalato, a cimiteri aperti, che si verificano accessi da parte dei cittadini causando assembramenti vietati; ravvisato che il perdurare della situazione di emergenza sanitaria si è addirittura aggravato come si desume dal D.L.n.18/2020 e che le ragioni di precauzioni igienico sanitarie adottate nel contesto della chiusura dei cimiteri (luoghi di norma oggetto di accesso indistinto e frequente di visitatori) in relazione alla propria precedente ordinanza n.9/2020 e n.11/2020, inducono il sottoscritto all'adozione del presente atto in proroga, senza soluzione di continuità con quello precedente, perseguendo un imminente principio, latamente cautelare, a ragione delle criticità presenti (detto contegno è ulteriormente avvalorato dalle medesime ragioni che hanno indotto il Presidente del Consiglio dei Ministri all'adozione del DPCM n.1/04/2020 nonchè in forza dell'aumento delle operazioni funebri locali (tenuto anche conto dei correlati decessi dei residenti risultanti in atti d'ufficio del Comune di Fano -marzo 2019: n.51 /

marzo 2020: n.85);

RITENUTO che occorre vietare l'accesso indistinto dei cittadini ai cimiteri per le consuete attività di culto e pietà dei morti in quanto non regolamentabili, in ordine all'ingresso limitato, se non distogliendo da più urgenti compiti e funzioni il personale di Polizia Locale e Protezione Civile; ravvisato inoltre che gli spostamenti dei cittadini devono avvenire per le motivazioni rigorosamente previste in questo momento evitando eccezioni di qualunque tipo specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico non controllabili;

VISTA la L.n.241/1990;

ORDINA

1. dalle ore 00.00 del 4/03/2020 sino alle ore 24.00 del 13/04/2020, salvo ulteriori proroghe e senza soluzione di continuità con la propria precedente ordinanza n.11/2020, l'accesso a tutti i cimiteri comunali è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative nonché per le attività di pulizia e manutenzione; l'accesso dei parenti e dei congiunti entro il II° grado in linea retta e collaterale e per coloro che rientrano nella L.n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorché non regolamentati dalla legge, è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano e agli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio; sono consentite, in base a specifiche deroghe del sottoscritto, accessi ai suddetti ministri di culto anche per iniziative di carattere religioso per la pietà dei defunti purchè in assenza di assembramenti e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;

2. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art.4, comma n.1-3 del D.L.n.19/2020;

3. la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Marche ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

4. La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

SINDACO
Massimo SERI
F.to digitalmente